



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

“adeguamento potenza motori unità da pesca iscritte nelle GSA 17 e 18”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto direttoriale 21 aprile 2016, recante “*Procedure per l'adeguamento della potenza motrice delle imbarcazioni da pesca*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dr. Riccardo Rigillo l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

VISTA la Tabella delle “Circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 226 del 29 settembre 2015;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, istitutivo di un regime di controllo comunitario per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in cui si individuano, quali strumenti per il controllo della capacità della flotta, la verifica della potenza motrice e l'utilizzo degli attrezzi da pesca;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTA la risoluzione GFCM/33/2009/2, recante “*Establishment of Geographical Sub-Areas in the GFCM area amending the resolution GFCM/31/2007/2*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009;

VISTO in particolare l'art. 23 del medesimo regolamento (UE) n. 1380/2013, ai sensi del quale «Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi dalla flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità nella flotta - intesa in termini di stazza (GT) e potenza motrice (Kw) - sia compensata dal «ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica»;

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;

VISTA la raccomandazione CGPM n. 43/2019/5, recante un piano pluriennale di gestione per la pesca sostenibile degli stock demersali nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18);

VISTO il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;

VISTO in particolare l'allegato IV del regolamento (UE) 2021/90 “*possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione nel mare Adriatico*”, dove è fissata la capacità di pesca massima (tabelle 1. e 2.), in termini sforzo di pesca (giorni pesca), numero di navi, kW e GT;

CONSIDERATO che la capacità massima della potenza motore della flotta peschereccia con gli attrezzi “strascico a divergenti (OTB) e rapidi/sfogliare (TBB)”, autorizzati alla pesca di stock demersali nelle GSA 17 e 18, è fissata a 206.618,37 kW (tabella 2 allegato IV del Reg. (UE) 2021/90);

CONSIDERATO che il limite massimo della citata capacità di pesca, in termini di potenza motrice (kW), è stato già raggiunto;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IDELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

CONSIDERATO che è compito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al fine di garantire il rispetto e la coerenza dell'azione amministrativa alle disposizioni comunitarie di riferimento, fornire gli opportuni chiarimenti, anche di ordine tecnico, in riscontro alle richieste avanzate dalle imprese di pesca interessate ed afferenti all'aumento di potenza degli apparati motore;

TENUTO CONTO che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è chiamata ad adottare misure atte a garantire che la capacità totale delle licenze di pesca non sia superiore ai livelli massimi di capacità e che la potenza dei motori installati per la propulsione dei pescherecci non superi la loro potenza certificata;

TENUTO CONTO altresì degli obblighi stabiliti dagli articoli 10 e 11 del già menzionato regolamento (UE) n. 2021/90 concernenti gli «Stock di piccoli pelagici» e gli «Stock demersali»;

RITENUTO di poter ulteriormente conformare la disciplina nazionale sulle licenze di pesca alle linee guida europee, attraverso la procedura prevista nel presente decreto, modificando quanto stabilito nel richiamato decreto direttoriale 21 aprile 2016,

Decreta:

Art. 1

Adeguamento potenza motore unità da pesca

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 e 2 del decreto direttoriale 21 aprile 2016 si applicano, previo ritiro di naviglio da pesca, esclusivamente a singole unità da pesca che devono adeguare o sostituire l'apparato propulsivo.
2. Le richieste di nulla osta per adeguamento o sostituzione dell'apparato propulsivo che riguardano due o più barche di differenti proprietari e/o armatori, non saranno esaminate e si ritengono archiviate.

Art. 2

Adeguamento potenza motore unità da pesca GSA 17 e 18

1. Relativamente alle unità autorizzate alla pesca con attrezzi trainati, iscritte nei registri degli uffici marittimi ricadenti nelle GSA 17 e 18, è sospesa l'efficacia del decreto direttoriale 21 aprile 2016;
2. Per tali unità l'adeguamento della potenza motrice è consentito solo ed esclusivamente previo ritiro di altrettanto naviglio da pesca, munito di titolo abilitativo alla pesca in corso di validità, che abbia potenza motore uguale o superiore alla potenza che si intende adeguare,
3. Le unità offerte in ritiro devono essere iscritte nelle medesime due GSA ed essere autorizzate alla pesca con attrezzi trainati.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IDELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 3

Adeguamento potenza motore unità da pesca altre GSA

1. Relativamente alle unità autorizzate alla pesca con le reti trainate, iscritte nei registri degli uffici marittimi ricadenti in GSA diverse dalla 17 e 18, restano valide le disposizioni di cui al decreto direttoriale 21 aprile 2016, citato in premessa;
2. Le unità offerte in ritiro possono essere iscritte in tutte le GSA e devono essere autorizzate alla pesca con attrezzi trainati.

Art. 4

Periodo di applicazione

1. I criteri e requisiti stabiliti con il presente decreto potranno essere modificati a seguito della valutazione dei limiti di capacità di pesca raggiunti, che verrà effettuata con cadenza annuale dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, si riserva di valutare le richieste già presentate, nonché quelle che perverranno, in conformità dei disposti di cui al presente decreto.

Questo decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e mediante affissione all'albo delle Capitanerie di porto.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il Funzionario: Benvenuto

Il Dirigente: G. D'Onofrio